



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direzione Generale Incentivi Energia

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili e ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione Ecologica" Componente 2 "Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" Ambito di Intervento/misura 2 "Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete" – Investimento 2.1 "Rafforzamento Smart Grid" (M2C2.2.1). Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare la Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione Ecologica" Componente 2 "Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" Ambito di Intervento/misura 2 "Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete" – Investimento 2.1 "Rafforzamento Smart Grid" (M2C2.2.1) del PNRR;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO in particolare il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare dei progetti PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante *“Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”*, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 *“costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”*;*

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica euro 3.610.000.000 per interventi finalizzati ad incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili e ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici, nell'ambito dell'Investimento 2.1, Missione 2, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 6 aprile 2022 n. 146 (di seguito anche DM) registrato dalla Corte dei Conti il 30 maggio 2022, registrazione n. 1726, con cui sono definiti gli elementi essenziali delle procedure di selezione delle proposte relative alla misura M2C2 investimento 2.1 (in seguito DM);

VISTA la nota del 16 maggio 2022 prot. n. 60396 del Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR, Direzione Generale Gestione Finanziaria, Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo avente ad oggetto gli esiti della valutazione preliminare, tra l'altro, del presente Avviso;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del 6 aprile 2022 n. 146, all'articolo unico comma 1 prevede che le risorse finanziarie, pari a euro 3.600.000.000,00 attribuite all'investimento 2.1, missione 2, componente 2 del PNRR, sono destinate ai concessionari della rete elettrica di distribuzione e sono finalizzate alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi sia sulla rete elettrica sia sui componenti software per la trasformazione delle reti di distribuzione e la relativa gestione, al fine di creare le condizioni per l'affermarsi di nuovi scenari energetici in cui possano svolgere un ruolo attivo anche consumatori e prosumer e, che, in particolare, sono ammissibili al finanziamento:

- a. gli interventi finalizzati a incrementare la Hosting Capacity, intesa come capacità di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili per 4000 MW attraverso interventi smart grid (rafforzamento infrastrutturale e digitalizzazione);

b. aumentare la potenza disposizione di almeno 1.500.000 abitanti per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici;

CONSIDERATO altresì, che il citato decreto del 6 aprile 2022 n. 146, all'articolo Unico, comma 2 stabilisce che l'importo pari a euro 1 miliardo è destinato a sostenere la realizzazione di interventi finalizzati a incrementare la Hosting Capacity e il restante importo pari euro 2,6 miliardi è destinato a sostenere la realizzazione di interventi finalizzati a aumentare la potenza a disposizione degli abitanti per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici e che l'ammontare delle agevolazioni concedibili per ciascun progetto finalizzato alla realizzazione di uno o entrambi gli interventi sopra riportati non è inferiore a euro 10.000.000 (dieci milioni);

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo unico del citato decreto del Ministro per la Transizione Ecologica del 6 aprile 2022 n. 146 dispone che la Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero della Transizione Ecologica adotta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, i provvedimenti necessari alla attuazione degli interventi di cui al comma 1 lettera a) e b) del medesimo articolo unico stabilendo in particolare le modalità e i termini di presentazione dei progetti da parte dei destinatari delle risorse, i criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti, i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione del contributo comprese le modalità di rimodulazione dell'ultimo progetto in graduatoria nel caso di insufficienza di risorse, l'elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili direttamente collegate e funzionali alla realizzazione dell'investimento e la loro decorrenza, nonché le cause di revoca del contributo e le modalità per assicurare il raggiungimento del target intermedio di incremento di Hosting Capacity alla data del 31 dicembre 2024;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza del corrispondente codice unico di progetto (CUP) che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU, nonché le modalità di rendicontazione e della gestione del PNRR;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare, con riferimento all'Investimento 2.1, M2C2 del PNRR:

- la milestone M2C2-8, in scadenza al quarto trimestre del 2022: *“Notifica dell’aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l’aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile e l’elettrificazione dei consumi energetici”*;
- il target M2C2-9, in scadenza al quarto trimestre del 2024: *“Aumento di almeno 1000 MW della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile”*;
- il target M2C2-10, in scadenza al secondo trimestre del 2026: *“Aumento di almeno 4000 MW della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile”*;
- il target M2C2-11, in scadenza al secondo trimestre del 2026: *“Elettrificazione dei consumi energetici di almeno 1,5 milioni di abitanti”*;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto legge n. 77 del 2021 e dell’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto legge n. 80 del 2021;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica pubblicato sulla GURI del 23 settembre 2021 che all’articolo 15, comma 1, lettera d) prevede che la gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal PNRR rientrano nella responsabilità della Direzione Generale Incentivi Energia (IE) inquadrata nell’ambito del Dipartimento Energia (DiE);

VISTO il DPCM del 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022 con il n.228 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Mallone l’incarico di Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica che abroga la direttiva 2012/27/UE (Direttiva IEM), che all’articolo 32 prevede che i piani di sviluppo elaborati dai distributori riguardino inoltre “l’impiego della gestione della domanda, l’efficienza energetica, gli impianti di stoccaggio dell’energia o le altre risorse cui il gestore del sistema di distribuzione ricorre in alternativa all’espansione del sistema”;

VISTO il regolamento UE 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo n. 210 dell’ 8 novembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 dell’11 dicembre 2021 “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233)”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che l’attività di distribuzione dell’energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero della Transizione ecologica), nonché gli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm per cui a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in

materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, che stabilisce che l'attività di distribuzione di energia elettrica, per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali, è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita;

VISTO l'art. 38 del Dlgs 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" che disciplina l'unbundling funzionale per le società di distribuzione che alimentano meno di 100.000 punti di prelievo;

VISTA la delibera 03 agosto 2021, 352/2021/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che avvia la sperimentazione su "Progetti pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali";

VISTA la Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 08 marzo 2016 87/2016/R/eel che definisce le specifiche funzionali dei sistemi di smart metering di seconda generazione (meter 2G), le delibere 16 luglio 2019 - 306/2019/R/eel e 16 marzo 2021 - 106/2021/R/eel per la predisposizione dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione;

VISTO l'Annuario Statistico Italiano 2020 pubblicato da ISTAT, che al capitolo "popolazione e famiglie" indica un numero medio di componenti per famiglia pari a 2,3 (duevirgolatre);

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 23 dicembre 2019 - 56/2019/R/eel che approva il "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica in vigore dal 1 gennaio 2020 (TIQE);

VISTO l'art. 11 comma 9 del TIT 2020-2023 - Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2020-2023 (delibera ARERA 568/19/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni) che prevede che le quote di ammortamento di eventuali contributi pubblici in conto capitale percepiti dai distributori a partire dall'anno 2016 non sono portate in detrazione della quota di ammortamento riconosciuta ai sensi dell'art. 11 comma 8 per tre anni, e comunque fino al raggiungimento di una soglia massima pari al 10% del valore del contributo percepito;

CONSIDERATO che con riferimento ai contributi concessi a valere sul presente Avviso pubblico trova applicazione il citato art. 11 comma 9 del TIT;

VISTE le norme CEI 0-16 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica" e CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica";

VISTA la comunicazione della Commissione 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del Clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" e, in particolare, il punto 373 secondo cui, in linea con la nozione di aiuto, il sostegno alle infrastrutture energetiche nell'ambito di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che nel contesto nazionale i gestori della rete di distribuzione (DSO) operano in regime di monopolio secondo le condizioni individuate nella citata comunicazione della Commissione C 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022 e che pertanto gli interventi di cui all'investimento 2.1. Missione 2, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non sono soggetti alle norme sugli Aiuti di Stato;

VISTO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che nella scheda del PNRR relativa agli interventi per l'aumento della Hosting Capacity è stato individuato un costo medio di un "intervento tipo", pari ad euro 250 mila per MW;

CONSIDERATO che nella medesima scheda il costo medio di un intervento tipo volto a favorire l'elettrificazione dei consumi energetici (es. mobilità elettrica, riscaldamento con pompe di calore) è stimato in euro 1.740,00 per utente raggiunto;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC".

APPROVA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Articolo 1 (Definizioni)

Termine	Descrizione
Componente	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
Corruzione	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
DIE	Dipartimento Energia – Ministero della Transizione Ecologica.
Domanda di Rimborso o Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare dei progetti PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Frode	Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.
Frode (sospetta)	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a),

Termine	Descrizione
	della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Generazione distribuita	Impianti di conversione dell'energia, anche a fonte rinnovabile, connessi a reti di distribuzione con obbligo di connessione di terzi.
“Infrastruttura elettrica”	Una infrastruttura energetica come definita all'articolo 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE.
Hosting Capacity	Potenza efficiente lorda degli impianti di generazione che è possibile connettere alla rete di distribuzione in condizioni di normale esercizio.
Elettrificazione	Potenza massima che la rete è in grado di fornire in prelievo alle utenze connesse, in condizioni di normale esercizio, sul perimetro di rete interessato dalla proposta.
Abitanti coinvolti	Per le utenze domestiche residenti, numero di POD in prelievo connessi alla rete oggetto degli interventi in proposta moltiplicato per 2,3 – media componenti per nucleo familiare da fonte ISTAT; per le altre tipologie di utenza in prelievo, il numero di abitanti coincide con il numero di POD in prelievo connessi alla rete oggetto degli interventi.
Perimetro dell'intervento/progetto	Porzione della rete MT e BT, inclusi eventuali impianti primari, oggetto degli interventi.
Impresa verticalmente integrata	Un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura (direttiva UE 2019/944, articolo 2, punto 53).
Indicatori di output	Una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a riassumere lo stato di avanzamento dell'investimento o progetto o quota parte di esso.
Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
Ministero	Ministero della Transizione Ecologica.
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni

Termine	Descrizione
	del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura del PNRR	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di progetti/interventi ivi finanziati.
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
Pilastro	Uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l’altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze.
PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)	Principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
Progetto o intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
Rendicontazione dei milestone e target	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto.

Termine	Descrizione
Sistema ReGiS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
Soggetto proponente	Il soggetto che presenta la domanda di finanziamento.
Soggetto beneficiario del contributo/ o Soggetto attuatore dell'intervento	Soggetto individuato con la procedura di selezione in qualità di soggetto attuatore dell'intervento responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento /progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR"
Soggetto realizzatore o soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
Unità di Audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.
Unità di Missione RGS	Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio dei progetti del PNRR.

Articolo 2

(finalità dell'avviso e ambito di applicazione)

1. In accordo con gli obiettivi stabiliti nella strategia del Green Deal europeo (COM/2019/640 final) e nel Piano nazionale per l'energia e il clima in vigore, il presente Avviso pubblico è finalizzato ad aumentare il grado di affidabilità, sicurezza e flessibilità del sistema energetico nazionale attraverso l'incremento della quantità di energia prodotta da FER immessa nella rete di distribuzione (con la relativa gestione digitale) e a promuovere una maggiore elettrificazione dei consumi.
2. Con il presente avviso il MiTE - Direzione Generale Incentivi Energia -, in coerenza con quanto indicato al precedente comma 1, intende selezionare e finanziare progetti che prevedono interventi

di costruzione, adeguamento, e potenziamento di infrastrutture per la distribuzione per la realizzazione di reti intelligenti (smart grid), finalizzati a:

- a) incrementare la Hosting Capacity: capacità di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili per 4.000 MW attraverso interventi “smart grid” (rafforzamento infrastrutturale e digitalizzazione);
 - b) aumentare la potenza a disposizione di almeno 1.500.000 abitanti per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici.
3. L’avviso è inquadrato nell’ambito della Missione M2 Componente C2 Investimento 2.1: Rafforzamento smart grid del PNRR.
4. Il contesto normativo di riferimento è dato dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; nonché dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, nonché dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 6 aprile 2022 n. 0000146.
5. Il presente avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell’Unione europea all’iniziativa Next Generation EU.
6. Con il presente avviso vengono perseguiti gli obiettivi specifici individuati per l’investimento 2.1. citato al precedente comma 2. ed in particolare:
- incremento della Hosting Capacity - capacità di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili: 1000 MW al 4° trimestre 2024 (target M2C2-9) e 4.000 MW al 2° trimestre 2026 (target M2C2-10) tale obiettivo sarà raggiunto attraverso progetti “smart grid” (rinforzo infrastrutturale e digitalizzazione);
 - 1,5 milioni di abitanti raggiunti dagli interventi di incremento della potenza disponibile per l’elettrificazione dei consumi al 2° trimestre 2026 (target M2C2-11).
7. La procedura di selezione dei progetti è valutativa a graduatoria in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, con la Scheda di dettaglio della Missione 2 Componente C2 Investimento 2.1: “Rafforzamento smart grid” del PNRR, nonché con quanto previsto dal decreto del Ministro per la Transizione Ecologica del 6 aprile 2022 n. 146.
8. Il presente Avviso si ispira ai seguenti principi e obblighi:
- principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
 - obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
 - obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare MEF-RGS n. 33/2021;
 - obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU;

- superamento dei divari territoriali;
- rispetto della promozione della parità di genere;
- protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria dell'avviso)

1. La dotazione complessiva del presente Avviso è pari a 3.610.000.000 di cui 1.624.500.000 - pari al 45% del totale - è riservato ad interventi da realizzarsi nelle regioni del mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sul PNRR - NextGenerationEU, Missione 2 Componente 2 potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete – Investimento 2.1 rafforzamento Smart Grid. Nel caso in cui non si raggiungesse percentuale di risorse destinata alle regioni del mezzogiorno perché le richieste di contributi non esauriscono la quota riservata o perché le proposte progettuali ricadenti nei territori indicati non soddisfano i criteri di ammissibilità, le risorse non assegnate saranno utilizzate per il finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria da realizzarsi in altre aree territoriali.
2. Come determinato con decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 6 aprile 2022 n. 146, in considerazione dei costi stimati nella predisposizione della scheda di Missione M2 Componente C2 Investimento 2.1 “Rafforzamento smart grid” del PNRR e dei target da raggiungere in termini di Hosting Capacity e elettrificazione dei consumi, la dotazione complessiva del presente avviso è così ripartita: euro 1.000.000.000,00 per gli interventi finalizzati all'incremento di Hosting Capacity e euro 2.610.000.000,00 per gli interventi di elettrificazione dei consumi.
3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'incremento di Hosting Capacity è stabilito un costo massimo di euro di 250.000 €/MW e per gli interventi di elettrificazione dei consumi il costo massimo è fissato in 1.740 €/abitante.
4. I proponenti possono presentare progetti che perseguono una sola delle due finalità o progetti integrati che perseguono entrambe le finalità – incremento di Hosting Capacity ed elettrificazione dei consumi.

Articolo 4

(Soggetti proponenti)

1. Possono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso esclusivamente operatori del sistema di distribuzione dell'intero territorio nazionale che operano in regime di concessione pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i e ai sensi degli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm per i quali non sia stato avviato un procedimento di decadenza, ad esclusione di quelli che svolgono anche attività di produzione salvo il caso in cui le società integrate verticalmente siano dotate di strumenti idonei a garantire la separazione delle attività di produzione e distribuzione tramite conti separati per ciascuna delle attività.
2. I soggetti di cui al comma 1, qualora costituiti sotto forma di impresa, anche a partecipazione pubblica, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;

- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - d) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - e) avere capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e nei termini previsti, nonché adottare misure adeguate a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.
3. I soggetti di cui al comma 1, qualora siano Comuni o Province Autonome, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non trovarsi in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
 - b) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

Articolo 5

(Requisiti di ammissibilità dei progetti e tempi di realizzazione)

1. Ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali:
- a) devono essere presentate esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 4;
 - b) devono riguardare progetti da completare improrogabilmente entro la data del 30 giugno 2026. La data di ultimazione prevista deve essere indicata nell'apposito cronoprogramma allegato alla domanda di finanziamento di cui all'articolo 8;
 - c) non devono ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 ed in coerenza con quanto previsto dalla circolare MEF-RGS n. 33/2021;
 - d) fermo restando quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del TIT 2020-2023 - Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2020-2023 (delibera 568/19/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni), non devono prevedere spese incluse o da includere nella remunerazione in tariffa, facendo fede -con riferimento al presente requisito di ammissibilità- l'apposita dichiarazione del legale rappresentante parte integrante della domanda di finanziamento;
 - e) non devono ledere il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 2 del presente avviso;
 - f) devono essere relative ad infrastrutture per la distribuzione, interamente soggette ad una regolazione in materia tariffaria e di accesso, conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria sul mercato interno dell'energia;
 - g) devono avere un costo uguale o superiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

h) non devono riguardare proposte progettuali da realizzarsi contestualmente sia nelle regioni del mezzogiorno sia nelle regioni del centro-nord.

2. Contenuti delle proposte progettuali

Le proposte progettuali devono riguardare:

- a) la realizzazione di interventi di rafforzamento infrastrutturale e digitalizzazione “smart grid” finalizzati a incrementare la capacità di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita - Hosting Capacity;
- b) la realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare la potenza massima che la rete è in grado di fornire in prelievo alle utenze connesse, in condizioni di normale esercizio, (elettrificazione dei consumi);
- c) la realizzazione di progetti integrati che perseguono sia l’obiettivo di incrementare la capacità di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita, sia l’obiettivo di aumentare la potenza massima che la rete è in grado di fornire in prelievo alle utenze connesse. In tal caso il proponente dovrà illustrare adeguatamente il coinvolgimento dei livelli di rete necessari a raggiungere i clienti della rete stessa, la ripartizione dei costi e i risultati su ciascuna delle due finalità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le proposte progettuali potranno prevedere:

- la sostituzione e/o aggiunta di trasformatori in impianti primari (AT/MT, MT/MT) e impianti secondari (MT/BT);
- la costruzione di impianti primari, linee MT, impianti secondari, linee BT;
- il rifacimento di linee MT e BT (incremento della portata nominale, inclusa bonifica delle colonne montanti di edificio);
- dispositivi di regolazione (OLTC, AVR);
- la digitalizzazione, inclusa l’installazione di contatori elettronici 2G.

Nelle proposte progettuali deve essere specificato il perimetro geografico interessato dal progetto.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Sono rendicontabili a valere sulla dotazione finanziaria del presente Avviso i costi essenziali/strumentali all’attuazione ed al perseguimento degli obiettivi di progetto, purché siano ad essi pertinenti e direttamente connessi e nei limiti in cui tali costi possano ritenersi ammissibili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente;
2. In particolare, le spese ammissibili sono le seguenti:
 - a) Terreni. Rientrano in questa categoria l’acquisto dei terreni non edificati, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale del progetto e comunque non oltre l’eventuale limite imposto dalla normativa vigente;
 - b) Opere murarie. Rientrano in questa categoria l’eventuale acquisto di fabbricati, le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché gli oneri obbligatori legati alla sicurezza dei lavori;
 - c) Impianti, macchinari ed attrezzature. Sono compresi in questa categoria i macchinari, gli impianti e le attrezzature, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio, strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e ad uso esclusivo dello stesso. In questo ambito eventuali apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale con gli utenti di rete dovranno utilizzare protocolli di comunicazione non proprietari;

- d) Altri beni ad utilità pluriennale. Rientrano in questa categoria altri beni di investimento di natura materiale o immateriale strettamente connessi con l'operazione. Tra questi, a mero titolo esemplificativo, le spese per studi e progettazioni, le spese per espropri, acquisizione di diritti di superficie e di servitù, le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari;
 - e) Spese di sviluppo e adeguamento di software di gestione, monitoraggio e controllo delle reti (digitalizzazione);
 - f) Installazione di contatori elettronici 2G, solo se funzionali agli interventi finalizzati a incrementare la Hosting Capacity e/o agli interventi finalizzati ad aumentare la potenza a disposizione degli abitanti per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici.
3. Le spese, per essere considerate ammissibili, dovranno riferirsi a misure avviate successivamente dalla data del 1° febbraio 2020.
 4. Le spese inerenti all'acquisizione di beni e servizi nonché l'affidamento di servizi e forniture saranno ammissibili unicamente se sostenute all'esito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia di appalti pubblici e sempre che gli stessi siano essenziali all'attuazione ed al perseguimento degli obiettivi di progetto.
 5. I costi relativi all'IVA non sono ammissibili a livello di progetto se recuperabili da parte del Soggetto beneficiario del contributo/Soggetto attuatore e devono essere puntualmente individuati e tracciati per ogni progetto nei relativi sistemi informativi gestionali, ivi compreso il sistema REGIS.
 6. Non sono ammissibili i costi relativi a sistemi di accumulo di energia elettrica.

Articolo 7

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, così come elencati all'art. 6, sostenuti per la realizzazione del progetto.

Articolo 8

(Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere)

1. Al fine dell'accesso al finanziamento, i soggetti proponenti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare, pena l'inammissibilità, secondo le modalità ed i termini indicati ai successivi commi, la domanda di finanziamento, completa di tutti i suoi allegati, in conformità al modello accluso al presente Avviso pubblico, (allegato 1 modello per la compilazione della domanda).
2. Con la domanda di finanziamento, che deve essere firmata dal Legale rappresentante, i soggetti proponenti dichiarano ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2b, 2c e 2d per le imprese e comma 3a e 3b per i comuni e le Province Autonome e il rispetto dei principi previsti per i progetti del PNRR.
3. Alla domanda di finanziamento, che solo per le imprese dovrà essere corredata dalla visura camerale comprovante l'iscrizione al registro delle imprese, sarà allegata la proposta progettuale che dovrà contenere i seguenti requisiti minimi:
 - dati anagrafici e identificativi;
 - obiettivi dei progetti: incremento di Hosting Capacity espressa in MW alla data del 30 giugno 2026 e alla data del 31 dicembre 2024; elettrificazione dei consumi espressa in numero di

abitanti raggiunti alla data del 30 giugno 2026. L'incremento di Hosting Capacity espresso in MW al 31 dicembre 2024 dovrà essere calcolata applicando la formula seguente:

$$HC2024 [MW] = \frac{1}{4} \times C2026 / (250 \text{ k€}/\text{MW})$$

dove C2026 è il costo totale associato agli interventi finalizzati all'incremento di Hosting Capacity, riportato in proposta;

- attività principali;
 - piano finanziario;
 - cronoprogramma procedurale – con indicazione di inizio e fine delle fasi più rilevanti (progettazione, autorizzazioni, affidamenti, consegna lavori, fine lavori ...);
 - cronoprogramma di spesa;
 - cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi (target) del progetto;
 - data prevista di ultimazione degli interventi;
 - perimetro geografico interessato dal progetto;
 - per i progetti integrati coinvolgimento dei livelli di rete necessari a raggiungere i clienti della rete stessa, la ripartizione dei costi e i risultati su ciascuna delle due finalità.
4. La presentazione della domanda di finanziamento deve avvenire, pena l'irricevibilità, esclusivamente tramite invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smartgrid@pec.mite.gov.it.
5. Le domande di finanziamento devono essere presentate dalle ore 10:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del presente Avviso pubblico e fino alle ore 10:00 del 3 ottobre 2022.
6. La domanda di finanziamento dovrà dare indicazione del referente di progetto con l'indicazione della relativa casella di posta elettronica certificata.

Articolo 9

(Criteri di valutazione)

Per la valutazione dei progetti vengono adottati i seguenti criteri, riportati integralmente, con i relativi punteggi, nella tabella di cui al successivo comma 6:

1. impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:
 - 1.a) incremento di Hosting Capacity per generazione distribuita a fonte rinnovabile;
 - 1.b) incremento di elettrificazione;
 - 1.c) efficienza economica;
 - 1.d) predisposizione ai servizi locali di flessibilità, come introdotti dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210 e delibera ARERA 352/2021/R/eel;
 - 1.e) impatto dell'elettrificazione sugli abitanti;
 - 1.f) dimensione del proponente.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1a), per quanto riguarda gli interventi finalizzati agli incrementi di Hosting Capacity per la generazione distribuita, si specifica quanto segue:

- 2.a) Aumento di Hosting Capacity (HC) per Generazione Distribuita (GD): l'incremento di HC è calcolato come differenza post e ante interventi della potenza nominale lorda della generazione distribuita che la rete è in grado di connettere, in condizioni di normale esercizio, sul perimetro di rete interessato dagli interventi. Il proponente deve esplicitare le ipotesi adottate nei calcoli e deve dimostrare che l'intervento a un dato livello di tensione è coerente con la capacità di trasporto dei componenti di rete a monte e a valle. A tale proposito il proponente può fare riferimento alla procedura introdotta dalla delibera ARERA 39/2010/arg/elt e s.m.i., estesa a tutti i livelli di rete;
- 2.b) Per il calcolo di cui al precedente punto 2a), il proponente deve esplicitare funzionalità, ipotesi e metodologia di calcolo per gli interventi di digitalizzazione che comportano incremento di Hosting Capacity e, in prospettiva, l'abilitazione ai servizi locali di flessibilità di cui dall'articolo 23 del decreto legge n. 210/2021 (a titolo di esempio non esaustivo: gestione avanzata del variatore sotto carico del trasformatore in Cabina Primaria basata su misure distribuite, modulazione della potenza reattiva dei generatori scambiata con la rete, curtailment della potenza attiva immessa in rete).
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1b, per la elettrificazione degli usi finali si specifica quanto segue:
- 3.a) L'incremento di elettrificazione è calcolato come differenza post e ante interventi della potenza massima [MW] che la rete è in grado di fornire in prelievo alle utenze connesse, in condizioni di normale esercizio, sul perimetro di rete interessato dagli interventi. Il proponente deve esplicitare le ipotesi adottate nei calcoli e deve dimostrare che l'intervento a un dato livello di tensione è coerente con la capacità di trasporto dei componenti di rete a monte e a valle;
- 3.b) Per le sole utenze domestiche residenti, il numero di abitanti coinvolti è ottenuto moltiplicando per 2,3 – media componenti per nucleo familiare da fonte ISTAT- il numero di POD in prelievo connessi alla rete oggetto degli interventi in proposta; per le altre tipologie di utenza in prelievo, il numero di abitanti coincide con il numero di POD in prelievo connessi alla rete oggetto degli interventi;
- 3.c) Nel calcolo di cui al punto 3.a) il proponente deve adeguatamente illustrare l'eventuale contributo di interventi di digitalizzazione e, in prospettiva, di abilitazione ai servizi locali come da articolo 23 del decreto legge n. 210/2021 (*demand response*).
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1c, vale quanto segue:
- 4.a) l'efficienza economica legata all'aumento di HC è definita come il rapporto dei costi totali degli interventi destinati a questa finalità e la variazione assoluta di HC come definita nel punto 2.a) del presente articolo;
- 4.b) l'efficienza economica legata all'aumento dell'elettrificazione è definita come il rapporto tra i costi totali degli interventi destinati a questa finalità e il numero di abitanti come definito nel punto 3.b) del presente articolo;
5. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1e, vale quanto segue:
- 5.a) l'impatto sugli abitanti degli interventi di elettrificazione, espresso in kW/abitante, è calcolato come rapporto tra il valore assoluto di incremento di elettrificazione come definito al punto 3 a) del presente articolo, e il numero di abitanti come definito al punto 3. b).
6. I criteri di valutazione sono riportati nella tabella seguente:

Criterio di valutazione	Descrizione	Punteggio massimo
Beneficio	Incremento di Hosting Capacity per la generazione distribuita (GD) da fonte rinnovabile, calcolato come differenza <i>post</i> e <i>ante</i> interventi della potenza efficiente lorda [MW] della GD che la rete è in grado di connettere, in condizioni di normale esercizio, sul perimetro di rete interessato dagli interventi con questa finalità. (art. 9 comma 2.)	20
	Numero di <i>abitanti</i> [num.], coinvolti dagli interventi di incremento dell'elettrificazione, dove: <ul style="list-style-type: none"> • utenza domestica residente: 1 POD = 2,3 abitanti • Altre tipologie di utenza in prelievo: 1 POD=1 abitante (art. 9 comma 3)	20
Efficienza economica	Rapporto tra costo totale degli interventi associati a finalità di incremento HC, e incremento di Hosting Capacity [€/MW]. (art. 9 comma 4)	15
	Rapporto tra costo totale degli interventi con finalità di elettrificazione e numero di <i>abitanti</i> coinvolti [€/abitanti]. (art. 9 comma 4)	15
“Future proof”	Abilitazione ai <i>servizi locali</i> , come descritti all' art. 23 del decreto legge 8 novembre 2021 n. 210 di attuazione della Direttiva UE 2019/944, delibera ARERA 352/2021/R/eel. (art. 9 comma 1.d)	10
Impatto su abitanti	Incremento medio di elettrificazione per abitante, dato dal rapporto tra incremento della elettrificazione e numero di abitanti, nel perimetro di rete interessato dagli interventi con questa finalità [kW/abitante]. (art. 9 comma 5)	10
Dimensione del proponente	Distributore con meno di 2 milioni punti di prelievo. (art. 9 comma 1f)	10

Criterio di valutazione	Descrizione	Punteggio massimo
	Totale punteggio	100

7. La Commissione di valutazione di cui al successivo articolo 10 comma 1 predispone una proposta di graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ogni singola proposta progettuale.

Articolo 10

(Modalità ed esiti della valutazione delle proposte progettuali)

1. Con provvedimento del MiTE è istituita un'apposita Commissione per la valutazione delle domande di finanziamento presentate. La Commissione è composta da cinque membri, tre dei quali da individuarsi tra i dipendenti del MiTE, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri tecnici esperti in rappresentanza di Enti di ricerca con competenze specifiche in materia di smart grids.
2. La valutazione avviene secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 9 e dei relativi punteggi ivi previsti.
3. L'istruttoria delle domande di finanziamento è articolata nelle seguenti fasi:
 - a) verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
 - b) verifica tecnica delle proposte progettuali sulla base dei criteri di cui all'articolo 9.
4. La positiva conclusione delle verifiche di cui al comma 3, lettera a), è condizione necessaria per proseguire con le verifiche di cui alla lettera b) dello stesso comma.
5. Nel corso della valutazione di cui ai commi precedenti, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Commissione di valutazione, tramite gli uffici competenti del MiTE, ne farà richiesta al proponente, assegnando il termine, perentorio e non prorogabile, di 10 giorni per fornire il riscontro richiesto.
6. Tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi del comma 5 non sia presentata in modo completo ed esauriente entro il predetto termine, la domanda di finanziamento è valutata sulla base degli elementi disponibili.
7. A conclusione delle attività istruttorie, la Commissione di valutazione formula una proposta di graduatoria, sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente articolo 9 e dei punteggi ivi previsti.
8. In caso di parità di punteggio fra uno o più progetti, la collocazione prioritaria in graduatoria dipenderà dall'ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento.
9. Sulla base della proposta di graduatoria di cui al precedente articolo 9, comma 7 il MiTE - Direzione Generali Incentivi Energia - procede alla formulazione dell'elenco delle proposte ammesse, tenendo conto della riserva del 45% destinata ad interventi localizzati nelle regioni del mezzogiorno, nonché della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 comma 2. L'elenco delle proposte ammesse è pubblicato, entro il 31.12.2022 ai fini del rispetto della milestone M2C2-8, sul sito istituzionale del MiTE, www.mite.gov.it; apposita comunicazione sarà pubblicata sulla GURI.
10. Nel caso in cui la dotazione finanziaria definita al precedente articolo 3 non sia sufficiente a coprire l'importo richiesto a titolo di finanziamento dell'ultimo progetto in graduatoria, lo stesso

verrà finanziato parzialmente fatta salva la facoltà del proponente di rinunciare al finanziamento parziale. In caso di rinuncia il MiTE può procedere allo scorrimento della graduatoria.

11. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria o a seguito di revoca o riduzione del finanziamento, risultino risorse residue non assegnate a valere su una delle due finalità, si potrà procedere, con decreto ministeriale, alla riallocazione di tali risorse nell'ambito dell'altra finalità d'intervento, tenuto conto dei target della misura, così da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura di cui all'articolo 3 nel rispetto dei limiti di allocazione delle risorse stanziare.

Articolo 11

(obblighi del soggetto beneficiario)

1. Il beneficiario del contributo, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, si obbliga a:
 - completare la realizzazione degli interventi finanziati entro il 30 giugno 2026;
 - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto ammesso a finanziamento;
 - custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute nonché la documentazione relativa ai target realizzati ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021. In ogni caso, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa deve essere conservata su supporti informatici adeguati e resa disponibile su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Il Soggetto attuatore, inoltre, si impegna a garantire l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046) da parte della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti e l'EPPO;
 - adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - effettuare i controlli relativi alla riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR prima di rendicontarle al MiTE;
 - utilizzare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di Intervento;
 - presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi nei tempi e nei modi previsti dalle relative disposizioni attuative del presente Avviso;

- presentare almeno una relazione annuale sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti finanziati;
- rendicontare gli indicatori di realizzazione associati al progetto e trasmettere al MITE ogni qualsiasi documentazione comprovante il raggiungimento dei target definiti negli indicatori;
- rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione ai sensi del Regolamento 241/2021 articolo 34 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;
- rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente e sulla base delle indicazioni che saranno successivamente comunicate;
- indicare su tutti gli atti amministrativo/contabili il CUP del progetto;
- rispettare il principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali – cfr. disposizioni di cui all’allegato 2 al presente avviso-, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- con riferimento specifico al contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, adottare soluzioni, tecniche e comportamenti coerenti con il rispetto del principio;
- conseguire entro la data del 31 dicembre 2024 e del 30 giugno 2026 i target dichiarati nella domanda di finanziamento comunicandone tempestivamente l’avvenuta realizzazione al MiTE Direzione Generale Incentivi Energia;
- rispettare quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target associati all’Investimento oggetto del presente Avviso e fornire, su richiesta dall’Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;
- assicurare che le spese finanziate con il presente Avviso non vengano incluse nella remunerazione in tariffa fermo restando quanto previsto dell’art. 11 comma 9 del TIT 2020-2023 - Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2020-2023 (delibera 568/19/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni);
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e di sottoporre al Ministero le variazioni dei progetti;

- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- presentare, unitamente alla domanda di finanziamento la dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per i progetti del PNRR, firmata dal Legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1 modello per la compilazione della domanda);
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, anche al fine di prevenire, individuare e correggere irregolarità e frodi.

Articolo 12

(Concessione delle agevolazioni)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle proposte ammesse di cui al precedente articolo 10 comma 9, con provvedimento del MiTE si provvede alla concessione delle agevolazioni.
2. La trasmissione del decreto di concessione dell'agevolazione ai soggetti beneficiari del contributo avviene a mezzo Posta elettronica certificata.
3. Il decreto di concessione controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario per integrale accettazione di quanto in esso contenuto, è trasmesso entro 10 giorni dalla data di ricevimento, allo stesso MiTE a mezzo Posta elettronica certificata unitamente alle dichiarazioni e/o attestazioni che si rendono necessarie ai fini della concessione del contributo.

Articolo 13

(Modalità di erogazione del contributo, rendicontazione delle spese)

1. I beneficiari del contributo possono richiedere, successivamente alla trasmissione del decreto di concessione controfirmato per accettazione dal legale rappresentante, l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 10 % del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni. L'anticipo richiesto deve essere garantito, per il suo intero importo, da fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del MiTE – Dipartimento Energia – Direzione Generale Interventi Energia da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della

somma erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. Tale anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione ai sensi dei successivi commi.

2. Il beneficiario potrà richiedere lo svincolo della polizza in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'anticipo erogato o alla presentazione della rendicontazione finale di spesa.
3. Per le erogazioni delle successive quote di contributo - una o più quote intermedie fino ad un importo pari al 90% del contributo complessivo, incluso l'eventuale anticipo di cui al precedente comma 1 - i beneficiari presentano una richiesta di erogazione corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, da una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto ammesso a contributo, comprensiva dello stato di avanzamento del progetto, e, se quantificabili, dai target in termini di Hosting Capacity e/o elettrificazione dei consumi, dalla dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio DNSH, dalla dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento. Per gli interventi di Hosting Capacity le richieste di erogazione successive al 31 dicembre 2024 dovranno essere corredate dalla documentazione comprovante il raggiungimento del target intermedio, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del presente Avviso.
4. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del MiTE, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 90 giorni i beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del contributo richiesto e ritenuto ammissibile. L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipo. Il termine dei 90 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
5. La rendicontazione a saldo, dovrà essere presentata entro la data del 31 agosto 2026 e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute. La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da una relazione finale di progetto, dalla documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 30 giugno 2026, dalla documentazione tecnica dalla quale si evinca il target raggiunto in termini di Hosting Capacity e/o elettrificazione dei consumi al 30 giugno 2026, dalle comunicazioni RAB inviate all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente riferite al periodo di esecuzione del progetto con evidenza delle detrazioni intervenute ai fini della determinazione della tariffa (Per le comunicazioni RAB non ancora eseguite alla data di presentazione della richiesta del saldo il beneficiario dovrà inoltrare una dichiarazione con cui si impegna a trasmettere le stesse non appena formalizzate), dalla dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio DNSH, dalla dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento.
6. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del MiTE, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 90 giorni i beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del saldo dovuto per la realizzazione del progetto. Il termine dei 90 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
7. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi 2 e 3, le rendicontazioni intermedie e la rendicontazione del saldo dovranno essere corredate:

- dai documenti giustificativi di spesa annullati in modo indelebile dalla dicitura “Finanziato dalla dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR, M2C2.2.1. “Amnesso per l’intero importo (o per l’importo di euro)” ;
 - dai documenti giustificativi di pagamento nei quali, laddove previsto dalla normativa applicabile, dovrà essere indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo di gara (CIG) – ove pertinente–;
 - dalle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 inerenti il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4 comma 2b) 2c) e 2d) per le imprese e comma 3a) e 3b) per i Comuni e le Provincie Autonome, nonché dalla dichiarazione inerente il rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 11.
8. Ulteriori modalità di rendicontazione potranno essere esplicitate in apposite linee guida di rendicontazione delle spese sostenute adottate dal MiTE – Direzione Generale Incentivi Energia.
9. Tutte le rendicontazioni presentate dai beneficiari del contributo sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte del MiTE, che potranno essere svolte anche in conformità a quanto previsto dalla Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF_14-0012_02 final, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto del rendiconto.
10. Il MiTE potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa del beneficiario e presso la sede fisica del progetto per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto e la messa in funzione dello stesso nonché la presenza dei beni rendicontati e quanto dichiarato/documentato in merito al raggiungimento dei target intermedi e finali.

Articolo 14

(Obblighi di rendicontazione dei target)

1. Per i progetti di cui all’articolo 5 comma 2 a) e 2c) entro la data del 31 dicembre 2024, i soggetti beneficiari dovranno, pena la revoca del contributo, garantire il raggiungimento del target intermedio calcolato secondo quanto indicato al precedente articolo 8 comma 3 secondo alinea. Il target non potrà essere inferiore a quello dichiarato con la domanda di finanziamento.
2. Entro la data del 30 giugno 2026 i soggetti beneficiari del contributo dovranno garantire, pena la revoca del contributo concesso, il raggiungimento del target in termini di Hosting Capacity e/o elettrificazione dei consumi rispettivamente calcolati come indicato al precedente articolo 9 comma 2 a) e comma 3 a). Il target non potrà essere inferiore a quello dichiarato con la domanda di finanziamento

Articolo 15

(Modifiche e variazioni del progetto)

1. Eventuali modificazioni del progetto, resesi necessarie per intervenute esigenze tecniche e/o per eventuali modifiche o integrazioni normative e/o di mutamento del quadro regolatorio in materia, ivi inclusa la normativa in materia di appalti pubblici, dovranno essere comunicate al MiTE esclusivamente a mezzo PEC. Le comunicazioni opportunamente motivate dovranno essere accompagnate dalla scheda progettuale completa del piano finanziario, del cronoprogramma procedurale e del cronoprogramma di spesa.
2. Non sono ammesse modifiche che comportino una riduzione dei target dichiarati dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda di finanziamento.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 1 il MiTE inoltrerà

tramite PEC al soggetto beneficiario l'approvazione intervenuta della modificazione; detto termine è interrotto nel caso di richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti.

4. In tutti i casi in cui il programma di investimenti subisca una diminuzione della spesa complessivamente prevista, a condizione che detta riduzione consenta comunque il raggiungimento dei target indicati nella domanda di finanziamento, l'importo del contributo concesso sarà rideterminato. In tal caso il MiTE comunicherà al soggetto beneficiario il nuovo ammontare del contributo, richiedendo, se del caso, al soggetto beneficiario del contributo medesimo, la restituzione della quota di contributo eventualmente già accreditata, a qualsiasi titolo, in eccedenza rispetto a tale nuovo ammontare.
5. Il soggetto beneficiario del contributo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di restituzione, oltre a restituire la quota di contributo richiesta, dovrà corrispondere al MiTE gli interessi semplici - da calcolarsi al tasso di interesse legale - maturati su detta quota, decorrenti dalla data del relativo accreditamento in favore dello stesso soggetto beneficiario fino a quella della restituzione effettiva.

Articolo 16

(Revoca del contributo)

1. Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, con provvedimento del MiTE nei seguenti casi:
 - al venir meno, successivamente alla concessione del contributo, uno o più requisiti di ammissibilità;
 - in caso di irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione trasmessa dal MiTE;
 - in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali (incremento di Hosting Capacity espressa in MW alla data del 31 dicembre 2024 e alla data del 30 giugno 2026; elettrificazione dei consumi espressa in numero di abitanti raggiunti alla data del 30 giugno 2026) indicati dal soggetto beneficiario del contributo in fase di presentazione della domanda di finanziamento;
 - nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico,
 - in caso mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale e non consenta il raggiungimento del target dichiarato in fase di presentazione della domanda di finanziamento),
 - in caso di violazione di disposizioni normative nazionali e comunitarie comunque applicabili;
 - in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, così come esplicitati nel decreto di concessione,
 - in tutti gli altri casi previsti dal presente avviso pubblico.

Articolo 17

(Responsabile dell'avviso, Comunicazioni ed informazioni)

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente protempore della Divisione I del MiTE DGIE.
2. In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1, e 6 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti utilizzando la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

3. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso pubblico possono essere richiesti unicamente al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: smartgrid@pec.mite.gov.it
4. Tali informazioni saranno rese disponibili sui siti internet di pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

Articolo 18

(Tutela della privacy)

1. In attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.lgs.101/2018, i soggetti proponenti sono tenuti, in fase di compilazione della domanda di finanziamento, a prendere visione dell'“Informativa sul trattamento dei dati personali” di cui all'allegato 2 al presente Avviso Pubblico “Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta”. I dati personali raccolti in relazione all'utilizzo dei fondi e per lo svolgimento delle attività di audit e controllo e saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 19

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti, alle disposizioni del TIT e di ogni altra Delibera ARERA citata nel presente avviso pubblico, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Articolo 20

(Controversie)

1. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 21

(Pubblicità)

1. Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale del MiTE www.mite.gov.it e ne viene data pubblicità tramite comunicato da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ogni eventuale modifica e integrazione al presente avviso, sarà pubblicata sul sito istituzionale del MiTE www.mite.gov.it e ne verrà data pubblicità tramite comunicato da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I soggetti proponenti dovranno attenersi alle modifiche o integrazioni pubblicate.

IL DIRETTORE GENERALE